STATUTO

**ART. 1 – DENOMINAZIONE**

La Società si denomina:

**"…………………… - SSD A RL"**

per esteso

**"………………………….. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**ART. 2 - SEDE**

La Sede è nel Comune di ………… all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Le delibere di trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 3 - DURATA**

La durata è fissata al …………….., salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell’assemblea

traordinaria dei soci.

**Art. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società non ha fini di lucro.

La Società ha per oggetto:

(a)l'esercizio, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza allo sport della scherma , in tutte le sue forme e specialità, sia nel settore maschile che femminile, riconosciute dalla Federazione Italiana Scherma e/o degli Enti affiliati e/o di promozione;

(b) l’organizzazione e la partecipazione tramite propri tesserati o partecipanti, a manifestazioni sportive, gare e competizioni nazionali ed internazionali;

(c) la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell’Ente di promozione sportiva cui si affilia;

(d) la gestione di centri di addestramento sportivo;

(e) l’organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;

Infine, potrà svolgere, previa delibera dell’organo amministrativo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, quali:

(a) l’organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste;

(b) l’organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione di bar, punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

(c) organizzare e gestire lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti scolastici primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende ed imprese private;

(d) produrre, acquistare per la vendita e commercializzare strumenti ed articoli relativi alle attività e discipline sportive indicate nel presente statuto;

(e) accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali o Territoriali.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali e/o dell’ente di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

La Società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CO.N.I., della Federazione Italiana Scherma, della F.I.E., del C.I.O. e, limitatamente all’eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell’IWAS,e delle eventuali Federazioni Sportive Nazionali e dei loro organi e/o dell’Ente di promozione sportiva cui dovesse affiliarsi.

Per l'attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

La Società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- le attività ricomprese dalle leggi vigenti nelle nozioni di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento delle quali sono richiesti particolari requisiti ed autorizzazioni;

- l'attività professionale riservata;

- l'attività di Società fiduciaria.

**ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

**ART. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

Le quote non sono rivalutabili, essendo esclusa la possibilità di procedere ad un aumento gratuito di capitale mediante utilizzo di riserve, e non possono essere oggetto di cessione.(1)

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura e conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 37 e successivi.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci (2)

**ART. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

**ART. 8 - CONTITOLARITA' DELLE QUOTE**

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod.civ..

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352 cod.civ..

**ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo (e/o statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE**

**CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA**

L’assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione o dall’amministratore unico, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno. L’organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell’assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**ART. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I Tesserati e/o partecipanti all’attività sportiva della Società non hanno diritto di partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Essi possono purtuttavia nominare tra loro un rappresentante che ha diritto di intervenire alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, per esprimere istanze e pareri, non vincolanti, in nome e per conto dei Tesserati e/o partecipanti delle attività sportive promosse ed organizzate dalla Società. Il rappresentante dei Tesserati non ha diritto di voto, viene annualmente eletto tra i Tesserati iscritti per il tramite della Società alla data del 30 settembre di ciascun anno. L’elezione deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno ed il rappresentante rimane in carica fino alla elezione del successivo rappresentante, salvo che non rinnovi il tesseramento con la Società, nel qual caso decadrà automaticamente dalla carica di rappresentante dei Tesserati e si dovrà procedere con nuove elezioni.

**ART. 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare. Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, nel caso in cui la prima convocazione non esaurisse gli argomenti all’ordine del giorno, andasse deserta ovvero non raggiungesse il quorum previsto.La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea

**ART. 13 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA**

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vicepresidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l’esclusione dall’assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera, con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualsiasi siano le materie all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

**ART. 15 - SISTEMI DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

**ART. 16 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

**ART. 17 - AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA**

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare. Tuttavia, con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

**ART. 19 - AMMINISTRAZIONE**

La durata in carica dell'organo amministrativo è di 4 (quattro) anni coincidenti con il "Quadriennio Olimpico" che dura fino al 31 agosto dell’anno olimpico

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci. I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art, 2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di quattro anni coincidenti con il "quadriennio olimpico" salvo intervenga prima della suddetta scadenza la revoca dell’amministratore ovvero le sue dimissioni;

d) sono rieleggibili, senza limitazioni sul numero dei mandati;

e) sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari, anche temporanei o provvisori, degli organi del CONI, della Federazione Sportiva Nazionale ovvero dell’Ente di Promozione sportiva cui la Società intende affiliarsi, nonché gli amministratori che contravvengono al divieto di acquistare anche per interposta persona azioni o quote di altre Società che abbiano il medesimo oggetto, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Gli amministratori che contravvengono al divieto di ricoprire cariche sociali in altre Società o associazioni sportiva nell’ambito della medesima disciplina sportiva decadendo *ipso facto* dalla carica.

**ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE**

Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

**PRESIDENZA**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**RIUNIONI**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica i sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**ART. 21 - DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

**ART. 22 - VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

**ART. 23 - DELEGA DI POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L’organo amministrativo può nominare direttori e direttori generali determinandone i poteri, nonché procuratori "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti.

All’amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’amministratore delegato, nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

**ART. 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall’art. 2475 ultimo comma c.c., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione degli amministratori consenzienti;

- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli amministratori. Gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**ART. 25 - POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO**

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, per gli atti inerenti al conseguimento dell’oggetto sociale, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alle deliberazioni dei soci.

L’organo amministrativo ha l’obbligo di predisporre, nonché di revisionare con cadenza perlomeno biennale, e di sottoporre all’assemblea dei soci per la sua approvazione il regolamento dei tesserati e/o partecipanti alle attività sportive della Società, per mezzo del quale sono disciplinati l’iscrizione e l’esclusione, gli obblighi e diritti connessi alla partecipazione alle attività sportive e sociali nonché l’utilizzo delle strutture e degli impianti da parte degli stessi in qualità di tesserati alla Federazione Italiana Scherma ovvero della Federazione e/o Ente di promozione sportiva cui si affilierà.

**ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ’**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente, ovvero a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro, qualora sia così disposto dall’assemblea dei soci all’atto della loro nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

**ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società se possibile e nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

**ART. 28 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio anche un compenso per l'opera prestata, compenso determinato dall'assemblea dei soci. La Società è autorizzata a stipulare opportune polizze assicurative, ove ritenute necessarie, a favore degli amministratori per ragioni del loro mandato.

Ai medesimi potrà inoltre essere attribuita un'indennità da accantonarsi annualmente in apposito fondo del passivo e da erogarsi al momento della cessazione della carica. Tale indennità potrà essere attribuita anche sotto forma di sottoscrizione di polizza assicurativa.

**ART. 29 - AMMINISTRATORE UNICO**

Quando l’amministrazione della società è affidata all’amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

**ART. 30 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI**

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

**ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO**

Quale organo di controllo, i soci, possono nominare, alternativamente o anche congiuntamente: o il Collegio Sindacale o un revisore.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477 c.c.

**ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE**

La società nei casi previsti della Legge nominerà un Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge.

**ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni del differimento.

Il deposito del bilancio di esercizio presso il competente Registro imprese costituisce idonea forma di pubblicità. L’organo amministrativo provvederà a trasmettere copia, anche per estratto, al tesserato e/o partecipante alle attività sportive che ne faccia richiesta scritta alla Società.

**ART. 34– UTILI**

L’assemblea dei soci determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive di cui al precedente articolo 4, previo accantonamento di una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto(3)

**ART. 35 - RECESSO DEL SOCIO CASI DI RECESSO**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

**ART. 36 - MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEL RECESSO**

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo, dovrà essere formalizzata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l’ammontare della azione di cui è titolare.

La partecipazione del socio receduto non può essere oggetto di rimborso. E’ ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.(4)

.

**ART. 37 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale affinché si pronunci in merito all’esclusione.

Il socio escluso non ha diritto alla liquidazione della partecipazione.(5)

**ART. 38 - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore del titolo sportivo, in funzione del miglior realizzo. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Ai sensi dell’articolo 90 della legge nr. 289/2002 e successive integrazioni e modifiche, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi a favore di altra società sportiva dilettantistica, ovvero associazione sportiva dilettantistica.

**ART. 39 - TITOLI DI DEBITO**

La Società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell’art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

**ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composta da tre o più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d’appello FIS.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in ……………...

**ART. 41 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO**

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;

- le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;

- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti contenute nello statuto del CONI, della Federazione Italiana Scherma, della F.I.E., del C.I.O. e, limitatamente all’eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell’IWAS ed altresì della Federazione e/o Ente di promozione sportiva cui la Società si affilierà, ed altresì alle disposizioni emanate dai competenti organi, per quanto compatibili.

1. Clausola da inserire al posto del primo paragrafo dell’art. 6, :In caso di aumento gratuito del capitale sociale,mediante l’utilizzo di utili, lo stesso potrà avvenire nei limiti stabiliti dai comma 3 e 4 bis del D.lgs 36/2021 e s.m.i.
2. Clausola da inserire in calce all’ultimo paragrafo dell’art. 6 dopo “… gestione ai soci” fatto salvo quanto previsto dal comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
3. Clausola da inserire in calce all’ultimo paragrafo dell’art. 34 dopo “…scioglimento individuale del rapporto” fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
4. Clausola da inserire al termine del periodo “ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.lgs 36/2021”
5. Clausola da inserire al posto dell’ultimo paragrafo dell’art. 37: I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione;è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 4, articolo 8, D.Lgs.36/2021